

Università degli Studi di Torino

**CENTRO LINGUISTICO DELLE FACOLTÀ
UMANISTICHE (CLIFU)**

Art. 1 – Costituzione

È costituito, tra le Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue e Letterature Straniere, il Centro Linguistico delle Facoltà Umanistiche (nel seguito, per brevità, detto "CLIFU").

Al CLIFU possono aderire altre Facoltà e strutture dell'Università di Torino, sulla base dell'assenso di entrambe le due Facoltà costituenti.

Art. 2 – Finalità

Scopo del CLIFU è di fornire e coordinare i servizi tecnologici per la didattica e per la ricerca scientifica nel settore delle lingue straniere moderne a favore delle Facoltà e delle strutture che ne fanno parte, nel rispetto dei relativi ordinamenti didattici e delle specificità legate all'offerta formativa dalle Facoltà stesse erogata.

Il CLIFU si pone inoltre come erogatore di servizi didattici e di ricerca per l'insegnamento delle lingue straniere e della lingua e della cultura italiana per stranieri sulla base di linee guida impartite dalle Facoltà aderenti.

I servizi di cui ai precedenti commi possono essere erogati a favore di terzi sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Tecnico-Scientifico. Gli stessi servizi possono essere erogati ad altre Facoltà e strutture dell'Università di Torino, compresa l'Amministrazione Centrale.

Il Consiglio Tecnico-Scientifico approva le relative tariffe entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 3 – Strutture

Il CLIFU dispone di locali a esso assegnati dall'Università di Torino o dalle strutture che ne fanno parte. Dispone inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario

Il CLIFU, previa stipula di specifico accordo, può ospitare e gestire attrezzature e altre strumentazioni finalizzate allo svolgimento della propria attività, affidategli da altre strutture dell'Ateneo.

Art. 4 – Personale

Il CLIFU dispone di personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Università di Torino. A esso può aggiungersi personale distaccato, con il proprio consenso, da altre strutture dell'Ateneo.

Art. 5 – Amministrazione

Il CLIFU dispone di una dotazione annua assegnata dalle Facoltà e dalle strutture che ne fanno parte sulla base delle richieste avanzate anno per anno dal Consiglio Tecnico - Scientifico.

A tale dotazione possono aggiungersi contributi dell'Università di Torino, del MIUR, di altri Ministeri, di Enti pubblici e di privati italiani e stranieri.

Nelle more della costituzione di apposito Centro di Gestione Autonoma, la gestione amministrativa e contabile è affidata, per periodi determinati, al Centro di Gestione di una delle Facoltà o strutture che ne fanno parte.

Art. 6 – Organi

Sono Organi del CLIFU:

- Il Presidente del Consiglio Tecnico Scientifico

- Il Consiglio Tecnico-Scientifico;
- Il Direttore.

Art. 7 – Il Consiglio Tecnico Scientifico

Il Consiglio Tecnico-Scientifico è costituito da:

- a) i Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue e Letterature Straniere o loro delegati;
- b) due rappresentanti per ciascuna delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue e Letterature Straniere, designati dai rispettivi Consigli di Facoltà;
- c) un rappresentante dei Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) per ciascuna facoltà;
- d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo afferente al CLIFU con funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati per un triennio e sono rinnovabili una sola volta.

I componenti eletti che subentrano nel corso del mandato del Consiglio Tecnico-Scientifico durano in carica fino alla scadenza triennale del Consiglio stesso.

Il Consiglio Tecnico-Scientifico è presieduto da un Presidente eletto al suo interno dal Consiglio Tecnico Scientifico o, in sua mancanza, dal Direttore o, in subordine, dal professore più anziano.

Qualora entrino a far parte del CLIFU altre Facoltà e/o strutture dell'Università di Torino, esse avranno diritto a un proprio rappresentante nel Consiglio Tecnico-Scientifico, designato per un triennio.

Art. 8 – Compiti del Consiglio Tecnico-Scientifico

Il Consiglio Tecnico-Scientifico:

- definisce i programmi di attività del CLIFU;
- stabilisce i criteri di impiego dei fondi a esso assegnati;
- determina le modalità di collaborazione dei docenti e dei ricercatori;
- stabilisce i criteri di utilizzazione del personale tecnico e amministrativo;
- determina i criteri di impiego delle attrezzature e di accesso ai servizi stabilendo le relative tariffe;
- indica i criteri di spesa per gli investimenti tecnologici;
- stabilisce la dotazione annua a carico delle strutture afferenti;
- designa il Direttore tra i suoi componenti

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio Tecnico-Scientifico

Il Consiglio Tecnico-Scientifico si riunisce, su iniziativa del Presidente, in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, quando egli lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivati casi. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono valide se a esse interviene la maggioranza assoluta dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati, e comunque non in numero inferiore a tre.

Alle sedute del Consiglio possono essere invitate persone che non ne fanno parte, per la trattazione di particolari argomenti, senza diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la seduta e dal segretario verbalizzante.

Art. 10 – Il Direttore

Il Direttore del CLIFU:

- è designato dal Consiglio Tecnico-Scientifico tra i suoi componenti;
- dà esecuzione a quanto deliberato al Consiglio Tecnico-Scientifico, mettendo in atto tutte le misure necessarie per assicurare il corretto funzionamento del CLIFU;
- è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta;
- nomina, tra i componenti del Consiglio Tecnico-Scientifico, un Vice Direttore che lo sostituisce in tutti i casi di assenza o impedimento;
- in caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Tecnico-Scientifico, riferendo a esso nella seduta immediatamente successiva.

Art. 11 – Norme finali

Lo Statuto del CLIFU e le sue modificazioni sono deliberati dal Consiglio-Tecnico Scientifico a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti e devono essere approvati dagli organi di governo delle strutture afferenti.

Il CLIFU si scioglie per volontà del Consiglio Tecnico-Scientifico a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ovvero quando una delle due Facoltà costituenti (Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature Straniere) recede dal CLIFU stesso.